

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 724/ASURDG DEL 20/09/2013**

Oggetto: CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA SALUTE PER ESPLETAMENTO MISURE COMPENSATIVE PER CITTADINI COMUNITARI E NON CHE CHIEDONO RICONOSCIMENTO TITOLO AI FINI ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE ATT. PROF.LE- APPROVAZIONE ARTICOLATO

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta di disponibilità, da parte del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, a far effettuare presso le strutture dell'ASUR Marche il tirocinio di adattamento ai cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.l. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie), ove siano riscontrate lacune formative, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 206/2007.
2. Approvare, per la conseguente stipula, lo schema di convenzione che regola modalità, termini e condizioni dei tirocini, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che la presente convenzione ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non derivano costi a carico del bilancio aziendale e che gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento, quantificati in € 300,00 pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura ospitante, sono a carico dell'interessato.

5. Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
--

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – U.O. SEGRETERIA/ARCHIVIO/PROTOCOLLO

OGGETTO: CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA SALUTE PER ESPLETAMENTO MISURE COMPENSATIVE PER CITTADINI COMUNITARI E NON CHE CHIEDONO RICONOSCIMENTO TITOLO AI FINI ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE ATT. PROF.LE-APPROVAZIONE ARTICOLATO

Il Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, con nota del marzo 2013 (DGPROF/4/F.3.a.b/2012), ha chiesto la disponibilità dell'ASUR a collaborare nell'espletamento delle misure compensative a favore di cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.I. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie).

In particolare il Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 09/11/2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie.

Nell'ambito del procedimento di riconoscimento il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso in cui la comparazione tra il percorso formativo del migrante e gli ordinamenti didattici nazionali evidenzino un divario formativo che la carenza sia colmata dall'interessato attraverso il superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento oppure in una prova attitudinale.

La determinazione della misura compensativa è affidata alla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs.n. 206/2007.

Le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la valutazione della misura compensativa sono definite, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero della Salute 29/07/2010 n. 268, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2011.

In particolare l'art. 7 del predetto Regolamento stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso Università, presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura del SSN.

Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, atto a colmare le lacune formative dei richiedenti il riconoscimento, della durata massima di tre anni.

Il predetto tirocinio di adattamento si svolge a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dalla Struttura presso cui esso si svolge.

Al termine del periodo stabilito, la Struttura sede del tirocinio predispone una relazione finale di valutazione da trasmettere a questo Ministero, nella quale si certifica, in maniera debitamente motivata, se l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Per il compimento del tirocinio, l'interessato è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del succitato Regolamento, al pagamento della somma di € 300,00 per semestre, comprensivi degli oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio, da corrispondere alla stessa tramite bonifico bancario.

In esito a tutto quanto premesso, l'ASUR Marche intende accettare la richiesta del Ministero della Salute approvando lo schema di convenzione da stipulare con lo stesso, allegato al presente atto quale parte integrante che regola modalità, termini e condizioni del tirocinio in questione. La convenzione ha la durata tre anni a decorrere dalla stipula e può essere rinnovata mediante comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

L'accordo che si intende sottoscrivere ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico di questo Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O. Segreteria/Archivio/Protocollo e dal Dirigente dell'U.O. Segreteria/Archivio/Protocollo – Fabriano Area Vasta n. 2;

ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.

SI PROPONE

1. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta di disponibilità, da parte del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, a far effettuare presso le strutture dell'ASUR Marche il tirocinio di adattamento ai cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.l. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie), ove siano riscontrate lacune formative, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 206/2007.
2. Approvare, per la conseguente stipula, lo schema di convenzione che regola modalità, termini e condizioni dei tirocini, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che la presente convenzione ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non derivano costi a carico del bilancio aziendale e che gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento,

- quantificati in € 300,00 pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura ospitante, sono a carico dell'interessato.
5. Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
 6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Resp.le del Procedimento
(Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente
(Dr. Gabriele Colombo)

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
(Dr. Gabriele Colombo)

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente non derivano costi a carico dell'Azienda.

AREA VASTA N. 2
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente
(Dr.ssa M. Letizia Paris)

AREA VASTA N. 2
U.O. BILANCIO FABRIANO
Il Resp.le del Procedimento
(Dr.ssa Maria Grazia Maracchini)

- ALLEGATI -
Schema di convenzione

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO IV ex DGRUPS

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 ROMA, rappresentato dal dott. Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale,
E

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR P.I./C.F. 02175860424 con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli

CONSIDERATO

che il Ministero – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale - provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie;

VISTA

la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

VISTO

l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

VISTO

Il decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2011, n. 35, che regola, ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 206 del 2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;

VISTO

l'art. 7 del predetto decreto n. 268 del 2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale,

VISTO

l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro competente, sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio;

VISTO

il decreto Ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009, n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di svolgimento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della Salute;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 di detto decreto;

VISTO

l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319 contenuto nell'articolo 49 ,comma 2 ,del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 ,n. 394, si intende fatto al titoli III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTA

la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

CONSIDERATA

pertanto, l'opportunità di stipulare una convenzione con l' AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR F. con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona, ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

RILEVATO

altresì che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante atto a colmare le lacune formative dei richiedenti il riconoscimento del titolo professionale.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.
3. E' cura dell' AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR verificare la disponibilità e possibilità ad accogliere e garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dall'Azienda ed a quanto stabilito nell'allegato A) alla presente convenzione.
4. Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR nella figura dei tutor all'uopo individuati ,

distinti per i diversi profili professionali, predispongono, entro il termine massimo di quindici giorni, una relazione finale di valutazione da trasmettere al Ministero, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.

5. Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento, quantificati dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento/00) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati all'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR. con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona tramite pagamento di bonifico bancario intestato a AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR P.I., C.F. con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona,

Codice Fiscale e Partita IVA 02175860424

codice Iban IT06D060550260000000008172 presso la BANCA DELLE MARCHE AGENZIA 2 ANCONA

Art. 2

1. La Convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata mediante comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

Art. 3

1. Le parti riconoscono che la presente Convenzione è interamente regolata dalle condizioni odierne sottoscritte.

Art. 4

1. La presente Convenzione è redatta in triplice copia di cui una per il Ministero ed una per l'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR. con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 60131 Ancona .

2 Le spese di copia, bollo ed imposta di registro sono a carico dell'Ente che ha interesse alla registrazione stessa.

Art. 5

1. Le parti concordano, altresì, che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla applicazione della presente , il Foro competente è quello di Roma.

2. Per tutti gli effetti della presente Convenzione, L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR elegge il proprio domicilio in Ancona via Caduto del Lavoro, 40.

Art. 6

1. La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

Art. 7

1. La presente Convenzione (comprensiva dell'allegato A) consta di 6 (sei) pagine.

Per l'AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE ASUR
MARCHE il Direttore Generale
Dott. Piero Ciccarelli

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Leonardi

ALLEGATO A)

- Il tirocinio, a scopo formativo, non comporta l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda;
- il tirocinante non può essere impegnato in attività che comportino esclusiva responsabilità diretta o autonomia decisionale per conto dell'Azienda, né può sostituire personale dipendente, né sottoscrivere atti;
- il tirocinante ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative esistenti presso la Struttura frequentata;
- il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
- il tirocinante è tenuto altresì a:
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - rispettare l'etica professionale ed i dettami del Codice Deontologico;
 - mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli assistiti ed i loro familiari, nei confronti del pubblico e nei rapporti con gli operatori;
 - osservare le disposizioni aziendali a tutela della riservatezza in ottemperanza alle norme contenute e previste dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- del periodo di frequenza svolto potrà essere rilasciata certificazione senza giudizio di merito, per gli usi di legge, al termine della scadenza prevista e non oltre;
- qualora venissero segnalati irregolarità o comportamenti non corretti, o per altri motivi, questa Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare e/o sospendere l'autorizzazione al tirocinio, fatta salva la facoltà dell'Azienda stessa di tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi.